



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 15/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI ANNO 2020.

Adunanza straordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 15/09/2020.

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale, nell'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 19:00, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco n. 7 del 14/04/2020 in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, e con il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Frassinoro in modalità telematica, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. La pubblicità della seduta è stata assicurata mediante registrazione video e pubblicazione sul canale YouTube del Comune di Frassinoro.

Fatto l'appello nominale risultano presenti

Cognome e Nome	Presente	Assente
CAPELLI ORESTE	X	
BECHELLI PATRIZIO	X	
MUCCI FABIO		X
PALANDRI GIANCARLO	X	
BIMBI VERONICA	X	
TAZZIOLI GUALTIERO		X
DIECI GINO	X	
FIORI SIMONA	X	
PIERAZZI ELIO		X
TAZZIOLI ENZO		X
STEFANI GIANCARLO	X	

Presenti: 7

Assenti: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale.

In qualità di Sindaco, il dott. Oreste Capelli assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art.8 co. 4 e 8, dello statuto comunale, porta la trattazione dell'oggetto indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il*

2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 29/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/04/2020;

Ricordato che l'art. 20 del Regolamento comunale del tributo stabilisce che le scadenze per il versamento della tassa siano fissate annualmente con Delibera di Giunta Comunale, ed in particolare per l'anno in corso sono state stabilite con delibera di G.C. n.46 del 23/06/2020, le seguenti rate sia per le utenze domestiche che non domestiche :

- prima rata (acconto): 30/09/2020

- seconda rata (saldo): 30/12/2020

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi a carico delle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Considerato che:

- con la Delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, l'Autorità ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività economica, sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente

competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O. o ATERSIR per la Regione Emilia Romagna) ovvero enti diversi dai comuni;

- il riconoscimento della riduzione del 25% della tariffa variabile, corrispondente ad una riduzione di tre mesi, rappresenta una riduzione superiore alla riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA;
- si rende necessario un intervento più deciso per sostenere le attività costrette alla chiusura, intervenendo sia sulla parte fissa che sulla variabile;
- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive (facoltative), rispetto a quelle decise da ARERA, oltre trovare una legittimazione nell'art.1, comma 660, della legge n. 147/2013, ha l'importante funzione di dare un contributo alla salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”*, in cui si esplicita al punto 3 che *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (termine rinviato al 30 settembre 2020), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019. Le agevolazioni in questione sono infatti riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta.”*;

Vista la nota congiunta ANCI/ATERSIR del 06 giugno 2020, avente ad oggetto *“Indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”* ed informazioni in merito al Documento in Consultazione n. 189 del 26 maggio 2020”;

Considerata la necessità di prevedere un intervento più deciso per sostenere quelle attività che, proprio per le loro caratteristiche di dimensioni e di mercato, si trovano maggiormente in difficoltà anche nella fase della riapertura e della ripresa delle attività, in aggiunta ai danni subiti per la chiusura forzata durante il periodo di lockdown;

Ritenuto opportuno concedere una riduzione tariffaria alle utenze non domestiche nella seguenti misure:

- 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state completamente sospese, rientranti nelle tabelle 1a e 1b e alla Tabella 2 della delibera Arera 158/2020, relativamente alle Categorie DPR 158/199 nr. 4-7-8-22-23-24-27;
- 11,5% sulla parte variabile per le attività, di cui alla Tabella 2 della delibera Arera 158/2020 non comprese nella precedente casistica;
- 11,5% sulla parte variabile per le utenze classificate come magazzini, autorimesse non rientranti nella tabella 3, in quanto strettamente legate all'attività prevalente temporaneamente o completamente sospesa sul territorio del Comune di Frassinoro;

Tenuto conto che l'adozione di tali provvedimenti, di natura regolamentare, scaturisce dall'attività di ricognizione e stima operata dall'Ufficio Tributi, anche attraverso lo scambio di informazioni (codice ATECO, giorni di chiusura) con le utenze non domestiche attive sul territorio comunale;

Ritenuto pertanto di procedere con il riconoscimento delle riduzioni TARI alle Utenze Non Domestiche, così come individuate sulla base dei criteri indicati che saranno comunicati ad Atersir mediante l'invio degli atti deliberativi;

Tenuto conto che, seguendo l'interpretazione esplicitata da IFEL con nota del 05/08/2020, le minori entrate derivanti dalle riduzioni succitate saranno finanziate dal fondo funzioni fondamentali ex art. 106 del DI 34/2020, con cui si sono assicurate agli enti locali le risorse necessarie per la normale operatività dell'ente;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- con le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 34/2020 all'art. 138 è previsto un riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali, con il termine di approvazione del bilancio di previsione, e che, pertanto, il termine è stato prorogato al 30 settembre 2020;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, parte integrante del presente deliberato, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Udita la relazione dell'Assessore, nonché Responsabile del Servizio Finanziario, Sig. Giancarlo Palandri;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti;

Accertato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 15 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022";
- C.C.n. 16 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022";
- C.C. n. 17 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile, ad oggetto "ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022";
- C.C. n. 22 del 05/07/2020 ad oggetto "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2019";
- C.C. n. 27 del 30/07/2020 ad oggetto "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022";
- G.C. n. 62 dell'11/09/2020 ad oggetto "ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2021, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE";

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme richieste dalla Legge:

Consiglieri presenti n. 7, Consiglieri votanti n. 7, Astenuti nessuno
Voti favorevoli n. 7, contrari nessuno

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) confermando le tariffe adottate per l'anno 2019 con Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 29/03/2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del DL 18/2020, e riportate nell'allegato a) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
4. Di approvare le seguenti riduzioni tariffarie per l'anno 2020 alle utenze non domestiche nelle misure di seguito rappresentate:
 - 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa per le attività che, sulla base dei codici Ateco, risultano essere state completamente sospese, rientranti nelle tabelle 1a e 1b e alla Tabella 2 della delibera Arera 158/2020, relativamente alle Categorie DPR 158/199 nr. 4-7-8-22-23-24-27 ;
 - 11,5% sulla parte variabile per le attività, di cui alla Tabella 2 della delibera Arera 158/2020 non comprese nella precedente casistica;
 - 11,5% sulla parte variabile per le utenze classificate come magazzini, autorimesse non rientranti nella tabella 3, in quanto strettamente legate all'attività prevalente temporaneamente o completamente sospesa sul territorio del Comune di Frassinoro;Le agevolazioni di cui sopra saranno calcolate sull'imposta lorda dovuta dagli utenti;
5. Di disporre, per le utenze di cui al punto 4, il mantenimento delle riduzioni già concesse nel 2019, ex art. 15 e 17 del Regolamento Comunale TARI;
6. Di dare atto che le minori entrate conseguenti alle suddette riduzioni ammontanti ad € 9.068,74 trovano copertura nel Fondo Funzioni Fondamentali ex art. 106 del D.L. 34/2020;
7. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), nella misura del 5%;
8. Di dare atto che la variazione di bilancio 2020-2022 per il finanziamento della suddetta spesa, verrà deliberata nei termini prescritti per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, fissata al 30 novembre 2020;
9. Di trasmettere copia del presente atto approvato all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti;
10. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.360/98;
11. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
12. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione denominata "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico*";

Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione:
Consiglieri presenti: n. 7, Votanti: n. 7, Astenuti nessuno
Voti favorevoli n. 7; contrari nessuno

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto , al fine di permettere lo svolgimento dei conseguenti adempimenti entro i termini previsti.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/09/2020

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Oreste Capelli

Atto firmato digitalmente

Il Segretario
Carletta Esther Melania

Atto firmato digitalmente
